



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: TERRITORIO - URBANISTICA

Area: AREA LEGISLATIVA CONTENZIOSO E CONFER. DI SERVIZI

DETERMINAZIONE




N. **34373** del **- 4 OTT. 2010**

Proposta n. 15974 del 30/09/2010

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Proponente:

Estensore	DEL PINTO GABRIELE	
Responsabile del procedimento	GABRIELE DEL PINTO	
Responsabile dell' Area	M. AJELLO	
Direttore Regionale	D. CARINI	
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	
Protocollo Invio		220893 - 4 OTT. 2010
Firma di Concerto		



IL DIRETTORE

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, "Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1" con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio per gli interventi specificati nell'art. 1;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", (di seguito denominato "Codice"), e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 146 del Codice, con cui il legislatore nazionale ha modificato la distribuzione delle funzioni concernente l'autorizzazione in materia di paesaggio ed il relativo procedimento, disponendo, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Enti locali, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'art. 159 del Codice, concernente la disciplina e la durata del regime transitorio, che dispone che il mancato adempimento da parte delle Regioni della verifica dei requisiti in capo agli enti delegati determina la decadenza delle deleghe in essere;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha prorogato al 31 dicembre 2009 l'applicazione del regime transitorio concernente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

VISTA la Deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 883/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 1020, n. B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, con cui è stata effettuata la ricognizione dei Comuni che possono esercitare le funzioni amministrative delegate con la l.r. 59/95, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che dieci Comuni hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione della determinazione n. B3770 del 24 agosto 2010;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che, di questi, sono otto i Comuni in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate,

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono riprendere ad esercitare le funzioni delegate con la l.r. 59/95 dalla data della presente determinazione, nell'ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 146 del Codice.

PROV.	COMUNE	N.
RI	ASCREA	1.
RI	CASPERIA	2.
RI	POGGIO MIRTETO	3.
RM	ALLUMIERE	4.
RM	CANALE MONTERANO	5.
VT	BAGNOREGIO	6.
VT	NEPI	7.
FR	ARCE	8.

2. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, n. B0684/2010, n. B2190/2010, n. B2799/2010, n. B3393/2010 e n. B3770/2010 non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quanto i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

3. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali torneranno ad esercitare le funzioni delegate.

4. Restano fermi i limiti generali concernenti l'esercizio della funzione in materia paesaggistica risultanti dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 59/95, la delega riguarda i soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, ossia approvato.

5. Sono altresì esclusi dall'esercizio delle funzioni delegate con la l.r. 59/95 i Comuni il cui territorio rientra per intero all'interno del perimetro delle aree naturali protette aventi il Piano di assetto approvato. In tal caso, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 9, comma 7, della l.r. 24/98, e pertanto l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata direttamente dall'Ente gestore dell'area naturale protetta insieme al nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/97. Resta fermo che nel caso in cui il territorio del Comune coincida solo parzialmente con l'area naturale protetta, il Comune stesso esercita la funzione delegata per gli interventi previsti nella parte esterna all'area protetta.

6. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate, da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali, è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare alla Regione Lazio, direzione territorio e urbanistica, ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALL. 1

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati con le precedenti determinazioni dirigenziali n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 2010, n. B2190 del 19 aprile 2010, n. B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010 e B3770 del 24 Agosto 2010

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	BOVILLE ERNICA	5.
FR	BROCCOSTELLA	6.
FR	CASSINO	7.
FR	CASTELLIRI	8.
FR	CASTROCIELO	9.
RI	CITTAREALE	10.
FR	COLLEPARDO	11.
FR	COLLESANMAGNO	12.
FR	COLFELICE	13.
FR	FALVATERRA	14.
FR	FERENTINO	15.
FR	FIUGGI	16.
FR	FONTANA LIRI	17.
FR	FONTECHIARI	18.
FR	FROSINONE	19.

FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	20.
FR	MOROLO	21.
FR	PESCOSOLIDO	22.
FR	PIGLIO	23.
FR	POSTA FIBRENO	24.
FR	ROCCASECCA	25.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	26.
FR	SERRONE	27.
FR	SORA	28.
FR	TORRICE	29.
FR	VEROLI	30.
LT	APRILIA	31.
LT	BASSIANO	32.
LT	CAMPO DI MELE	33.
LT	CISTERNA DI LATINA	34.
LT	CORI	35.
LT	FONDI	36.
LT	FORMIA	37.
LT	GAETA	38.
LT	ITRI	39.
LT	LATINA	40.
LT	MAENZA	41.
LT	MINTURNO	42.
LT	MONTE SAN BIAGIO	43.
LT	NORMA	44.
LT	PONTINIA	45.
LT	PONZA	46.
LT	PRIVERNO	47.
LT	ROCCA GORGA	48.
LT	SABAUDIA	49.
LT	SAN FELICE CIRCEO	50.
LT	SERMONETA	51.
LT	SEZZE	52.
LT	SONNINO	53.
LT	SPERLONGA	54.
LT	TERRACINA	55.
RI	AMATRICE	56.
RI	ACCUMOLI	57.
RI	ANTRODOCO	58.
RI	BELMONTE IN SABINA	59.
RI	CANTALICE	60.

RI	CASTEL DI TORA	61.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	62.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	63.
RI	CITTADUCALE	64.
RI	COLLE DI TORA	65.
RI	COLLI SUL VELINO	66.
RI	CONTIGLIANO	67.
RI	COTTANELLO	68.
RI	FARA IN SABINA	69.
RI	FIAMIGNANO	70.
RI	FORANO	71.
RI	FRASSO SABINO	72.
RI	GRECCIO	73.
RI	LEONESSA	74.
RI	MAGLANO IN SABINA	75.
RI	MARCETELLI	76.
RI	MICIGLIANO	77.
RI	MONTE S.GIOV.IN SABINA	78.
RI	MONTELEONE SABINO	79.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	80.
RI	MORRO REATINO	81.
RI	PAGANICO SABINO	82.
RI	PESCOROCCHIANO	83.
RI	PETRELLA SALTO	84.
RI	POGGIO BUSTONE	85.
RI	POGGIO MOIANO	86.
RI	POGGIO NATIVO	87.
RI	POGGIO SAN LORENZO	88.
RI	RIETI	89.
RI	RIVODUTRI	90.
RI	ROCCA SINIBALDA	91.
RI	STIMIGLIANO	92.
RI	TARANO	93.
RI	TORRICELLA	94.
RI	VACONE	95.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	96.
RM	ALBANO LAZIALE	97.
RM	ANZIO	98.
RM	ARDEA	99.
RM	ARICCIA	100.
RM	ARTENA	101.

RM	BRACCIANO	102.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	103.
RM	CARPINETO ROMANO	104.
RM	CASTEL MADAMA	105.
RM	CERVETERI	106.
RM	CIAMPINO	107.
RM	CIVITAVECCHIA	108.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	109.
RM	COLLEFERRO	110.
RM	COLONNA	111.
RM	FIANO ROMANO	112.
RM	FILACCIANO	113.
RM	FIUMICINO	114.
RM	FORMELLO	115.
RM	FRASCATI	116.
RM	GENZANO DI ROMA	117.
RM	GROTTAFERRATA	118.
RM	GUIDONIA	119.
RM	LADISPOLI	120.
RM	LANUVIO	121.
RM	LARIANO	122.
RM	LICENZA	123.
RM	MAGLIANO ROMANO	124.
RM	MANDELA	125.
RM	MARCELLINA	126.
RM	MARINO	127.
RM	MAZZANO ROMANO	128.
RM	MONTECOMPATRI	129.
RM	MONTEFLAVIO	130.
RM	MONTEROTONDO	131.
RM	MORICONE	132.
RM	NAZZANO	133.
RM	NEMI	134.
RM	NETTUNO	135.
RM	PALESTRINA	136.
RM	POLI	137.
RM	POMEZIA	138.
RM	PONZANO ROMANO	139.
RM	RIGNANO FLAMINIO	140.
RM	RIOFREDDO	141.
RM	ROCCA DI CAVE	142.

RM	ROCCA DI PAPA	143.
RM	ROMA	144.
RM	SACROFANO	145.
RM	SAN CESAREO	146.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	147.
RM	SANT'ORESTE	148.
RM	SEGNI	149.
RM	TIVOLI	150.
RM	TOLFA	151.
RM	TORRITA TIBERINA	152.
RM	TREVIGNANO ROMANO	153.
RM	VELLETRI	154.
RM	ZAGAROLO	155.
VT	ACQUAPENDENTE	156.
VT	ARLENA DI CASTRO	157.
VT	BASSANO ROMANO	158.
VT	BASSANO IN TEVERINA	159.
VT	BOLSENA	160.
VT	CALCATA	161.
VT	CANEPINA	162.
VT	CANINO	163.
VT	CAPODIMONTE	164.
VT	CAPRANICA	165.
VT	CAPRAROLA	166.
VT	CARBOGNANO	167.
VT	CASTEL SANT'ELIA	168.
VT	CELLENO	169.
VT	CIVITA CASTELLANA	170.
VT	FALERIA	171.
VT	GALLESE	172.
VT	GRADOLI	173.
VT	GROTTE DI CASTRO	174.
VT	ISCHIA DI CASTRO	175.
VT	LUBRIANO	176.
VT	MARTA	177.
VT	MONTALTO DI CASTRO	178.
VT	MONTEFIASCONE	179.
VT	ORIOLO ROMANO	180.
VT	ORTE	181.
VT	PROCENO	182.
VT	RONCIGLIONE	183.

VT	SAN LORENZO NUOVO	184.
VT	SORIANO NEL CIMINO	185.
VT	SUTRI	186.
VT	TARQUINIA	187.
VT	TUSCANIA	188.
VT	VALENTANO	189.
VT	VALLERANO	190.
VT	VASANELLO	191.
VT	VILLA S.GIOV. IN TUSCIA	192.
VT	VIGNANELLO	193.
VT	VITERBO	194.

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO
(D. Raffero DE Filippis)